



*Regione Puglia*  
*Segreteria Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.41/2008 DEL 23/09/2008**

**“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. N.28 DEL 6  
SETTEMBRE 1999 RECANTE DISPOSIZIONI IN  
ORDINE ALLA “DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI  
TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE  
FORME E DEI MODI DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI  
LOCALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO  
1994, N.36””**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 152/99 (che ha recepito la Direttiva Comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole) e con l'emanazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CEE, è stato fortemente modificato l'assetto legislativo di riferimento per le politiche di tutela e di uso sostenibile delle risorse idriche e di protezione per tutte le acque interne, per le acque di transizione e per le acque marino costiere.

Con le norme in esame sono stati definiti gli obiettivi ambientali per ogni tipologia di corpo idrico. Tutti i corpi idrici significativi devono raggiungere un buono stato ambientale entro il 2016. A questo fine è stato inserito il principio del tendenziale recupero dei costi dei servizi idrici, già introdotto in Italia con la legge 36/94 (cd. Legge Galli), attivando l'analisi economica degli usi della risorsa idrica e affermando il principio secondo cui "chi inquina paga".

Entro il 2010 le politiche dei prezzi dell'acqua dovranno:

a) *incentivare l'utente ad usare le risorse idriche, attivando misure di risparmio e di riuso e a contribuire così alla realizzazione degli obiettivi ambientali;*

b) *adeguare il recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura sulla base dell'analisi economica di cui all'allegato tenendo conto del principio di "chi inquina paga".*

Il quadro normativo di riferimento, quindi, considera il risparmio e il riutilizzo delle acque i mezzi con cui attuare una razionale e sostenibile



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA  
(Dot.) *[Signature]*



IL DIRIGENTE REGIONALE  
*[Signature]*

gestione della risorsa idrica che rappresenta il presupposto necessario per il raggiungimento del generale obiettivo di tutela.

Lo strumento apprestato dal Legislatore Comunitario e, quindi, da quello nazionale, per conseguire gli obiettivi di cui si è detto, è rappresentato dal *Piano di Tutela delle Acque* la cui redazione e approvazione sono rimesse alle Regioni.

La Puglia, com'è noto, ha adottato il Progetto di Piano con deliberazione di Giunta Regionale n.883 del 19 giugno 2007 e dovrà approvarlo in via definitiva con atto del Consiglio Regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

La normativa di settore si è arricchita, poi, del D. Lgs. n.152/2006.

Sia in quest'ultimo, sia in quello ad esso precedente (152/1999), ormai abrogato, *viene fatto più volte espresso richiamo al riutilizzo delle acque di scarico.*

Ne viene incentivata la diffusione, prevedendone l'inserimento nel Piano di Tutela col quale sono definite e trovano applicazione le misure indicate per il conseguimento degli obiettivi dichiarati e spinge le Regioni ad adottare norme e misure che favoriscano il riciclo delle acque e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

In ordine al tema del riutilizzo delle acque reflue, non si può ignorare la situazione che vede, all'attenzione di tutti, la grave emergenza idrica che attanaglia le regioni italiane e, in particolare, quella pugliese, dettata da un lato, dalla eccezionale diminuzione degli apporti meteorici che hanno fatto registrare altezze medie di pioggia annua tra le più basse negli ultimi cento anni e, dall'altro, da temperature elevate.

Detto ciò, non si può che, in via preliminare, rimarcare una circostanza incontrovertibile dettata dal fatto che la Puglia abbia -da tempo-

individuato un percorso attraverso il quale, nel medio periodo, si possa giungere ad efficacemente contrastare gli effetti negativi che il fenomeno ormai in atto della mutazione climatica sempre di più investe le regioni meridionali del nostro Paese e, in particolar modo, il nostro territorio pugliese.

Il percorso che la Regione ha inteso intraprendere, si sta sviluppando secondo diverse direttrici che di seguito si vanno ad analizzare sia pure per sommi capi.

In primo luogo, attraverso il miglioramento del livello di manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione con la finalità precipua di ridurre considerevolmente le perdite.

In secondo luogo, si è inteso promuovere la diffusione della cultura delle tecniche del risparmio idrico per i diversi settori (industriale, terziario e agricolo), mediante il "Sistema Regionale INFEA".

E' notorio, infatti, che l'acquisizione di "giuste" informazioni sull'utilizzo dell'acqua determini "ex se" la tutela della stessa "risorsa".

Ulteriore campo di intervento regionale è rappresentato dal voler "rendere pienamente operativo" il riutilizzo delle acque reflue.

Sul punto, vanno ricordate le esperienze positive maturate in paesi, anche europei, che hanno già attivato il sistema del riuso delle acque reflue.

Queste esperienze, soprattutto nei Paesi quali USA e Australia, hanno ampiamente dimostrato che esso può essere considerato un "espediente" innovativo ed alternativo nell'ambito di un uso più frazionato della risorsa idrica.

Va rimarcato che il vantaggio economico del riutilizzo risiede proprio nel fornire alla collettività un approvvigionamento idrico, almeno

IL RESPONSABILE DELLA P.D.  
(Dot. Vincenzo Ambrosino)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REGIONALE  
DEL RIFIUTO SOLIDO  
(Dot.ssa Carmela Florica)

per quegli utilizzi per i quali non è richiesta acqua di elevata qualità, a costi più bassi, tenuto conto che il riciclo costa meno dello smaltimento.


E' sufficiente pensare alla possibilità del riutilizzo di queste acque recuperate in campo agricolo per l'irrigazione, in campo civile per il lavaggio delle strade, per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento e per l'alimentazione delle "reti duali" di adduzione, in campo industriale per la disponibilità dell'acqua antincendio e per i lavaggi dei cicli termici.

Si deve aggiungere che *il riuso delle acque reflue tutela soprattutto sia qualitativamente sia quantitativamente le risorse idriche sotterranee* che rappresentano l'unico patrimonio idrico della Puglia, *limita il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riduce l'impatto degli scarichi sui corpi idrici ricettori e favorisce il risparmio idrico.*

Relativamente al comparto agricolo, l'Amministrazione Regionale ha inteso promuovere una politica dell'impiego di tali acque recuperate che, tenendo conto degli impianti allo stato già realizzati, i quali risultano muniti di sistemi di affinamento idonei a licenziare acque per il riuso in agricoltura, per molti dei quali già esiste un comprensorio attrezzato destinato a ricevere il refluo, *libererebbero risorse pari a 93 Milioni di metri cubi (riferiti alla stagione irrigua (aprile-ottobre).*

Al proposito, si deve necessariamente sottolineare il fatto che la Regione, in tema di riutilizzo delle acque reflue, abbia assunto un'inequivocabile posizione con l'adozione di appositi provvedimenti deliberativi.

Si richiamano, in ordine di tempo, le deliberazioni n.662 del 23 maggio 2006 e n.883 del 19 giugno 2007, dianzi già citata.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Infante)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. ssa Marzulli)

Con il primo atto si è proceduto ad una puntuale attività ricognitiva e di verifica dell'esistente che ha fatto emergere la sussistenza in Puglia di diversi impianti, già realizzati dalle precedenti Amministrazioni e mai entrati in esercizio e per i quali sono stati finanziati e sono in corso di ultimazione i relativi adeguamenti alla normativa nel frattempo intervenuta (Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.185 del 12 giugno 2003).

Si è proceduto, altresì, ad avviare all'esercizio l'impianto di Ostuni e a mettere a fuoco le problematiche connesse al riuso che hanno evidenziato il fatto che in Italia la materia *de qua* sia stata regolamentata in maniera molto rigorosa, a volte incoerente, atteso che non fornisce i necessari chiarimenti in ordine alla titolarità degli impianti e a chi debbano fare carico i relativi oneri di gestione.

In questo settore, non v'è dubbio che il Governo Regionale stia svolgendo una forte azione propulsiva per garantire che tutti gli impianti di affinamento già realizzati, possano, nel più breve tempo possibile, entrare in esercizio.

Con il secondo citato provvedimento deliberativo n.883/2007, la Giunta ha adottato, come si è detto prima, il *Progetto di Piano di Tutela delle Acque*.

Il *Piano* costituisce il principale strumento di pianificazione per affrontare le complesse problematiche di tutela e di gestione delle acque in Puglia che associa e concilia gli aspetti qualitativi (inquinamento) e quelli quantitativi, secondo una strategia che intende affiancare alle tradizionali politiche infrastrutturali (realizzazione di acquedotti, invasi, ecc.), moderne politiche di risparmio e conservazione del "bene acqua".



L. RESPONSABILE DEL SETTORE S.O.  
(Dott. *Uscita Amministrativa*)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ALTERNATIVO  
DELLA REGIONE PUGLIA  
(Dott. *Uscita Amministrativa*)

Il *Piano*, infatti, rimarca, ai fini di garantire una tutela qualitativa della falda, in armonia con la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, il tema delle possibilità di riuso delle acque reflue depurate le quali sono numerose e diversificate e vanno, come già accennato, dall'utilizzo in agricoltura a quello dell'industria, a quello dell'irrigazione delle aree pubbliche, con la finalità precipua di disincentivare il prelievo dell'acqua dalla falda, già fortemente compromessa nel nostro territorio. Tutto ciò, perfettamente in linea con la normativa vigente (si vedano gli artt.96, 98 e 99 del D. Lgs. n.152/2006: l'art.96 prevede che il provvedimento di concessione è rilasciato solo se non vi è possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate; l'art.98 statuisce che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche possibili; l'art.99 stabilisce che con decreto del Ministro dell'Ambiente sono definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acque e il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante incentivi ed agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o di riutilizzo).

Il *Piano*, quale strumento di programmazione, prevede che i reflui depurati rivenienti dagli impianti di depurazione a servizio di agglomerati urbani vengano utilizzati per il 69% in agricoltura, per il 3% nell'uso industriale e per il 5% in altri usi, liberando complessivamente, nel tempo, volumi pari a 93 milioni di mc. per l'irrigazione, pari al 10% del fabbisogno annuale e 29 milioni di mc. a scopo industriale, pari a circa il 20% del fabbisogno.

Ovviamente, in campo agronomico, il riuso, pur rappresentando una piccola parte della risorsa complessivamente necessaria, è in grado di

costituire, comunque, una importante risorsa strategica in quanto porterà sollievo a una falda fortemente compromessa; falda che si è inteso preservare dettando le "prime misure di salvaguardia" contenute nello stesso provvedimento di adozione del *Piano di Tutela*.

Lo stesso strumento di programmazione regionale deve fissare gli obiettivi di qualità secondo quanto disciplinato dal legislatore comunitario attraverso la pianificazione dell'utilizzazione delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

Con riferimento, poi, alle specifiche disposizioni ministeriali che sono intervenute sul riuso, di cui in precedenza si è fatto richiamo, va considerato il fatto che con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio *n.185 del 12 giugno 2003*, assunto di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole e Forestali, delle Attività Produttive e della Salute, recante *norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali*, viene distinta l'attività di riutilizzo in due fasi ben distinte come appresso indicato:

a) *l'attività di recupero che consiste nel trattamento affinato dell'acqua reflua al fine di renderla idonea alla distribuzione per specifici riutilizzi. Ai fini del riutilizzo irriguo o civile, le acque recuperate devono possedere requisiti di qualità almeno pari a quelli riportati nel regolamento di cui trattasi.*

b) *l'attività di riutilizzo che consiste, invece, nell'impiego dell'acqua affinata recuperata attraverso reti di distribuzione.*

Il *Decreto Ministeriale de quo* ha statuito che il refluo affinato e recuperato deve essere ceduto, dal titolare dell'impianto, a titolo gratuito, al distributore che siano essi i Consorzi o altri soggetti; il soggetto



IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
*Il Direttore*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Il Direttore*



distributore, poi, dovrà fissare la tariffa relativa alla distribuzione del refluo recuperato, tariffa che non potrà non risentire degli eventuali maggiori oneri qualora il riutilizzo avvenga per scopi industriali.

Quanto al soggetto titolare dell'impianto di affinamento, lo stesso parrebbe essere individuabile nello stesso soggetto titolare dell'impianto depurativo.

Quanto, invece, al soggetto che deve provvedere alle attività (oltre che di depurazione) di affinamento, nonché agli oneri riguardanti le relative fasi, vanno svolte alcune brevi considerazioni, ovviamente riferite alla realtà pugliese. In Puglia, come è noto, la gestione degli impianti di depurazione è affidata, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 5 gennaio 1994, n.36 (ormai abrogata), nonché dall'art.141 del D.Lgs. n.152/2006, all'AQP S.p.A. che svolge la funzione di Gestore del Servizio Idrico Integrato. Per Servizio Idrico Integrato si intende, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) della citata Legge n.36/1994, l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Ancorché nella definizione di Servizio Idrico Integrato non sia espressamente ricompresa la specifica fase dello scarico delle acque reflue depurate secondo le modalità volute dal legislatore (scarico in mare o in corpo idrico superficiale o sul suolo), non è revocabile in dubbio, visto il procedimento depurativo nella sua interezza, che la fase dello scarico, successiva a quella della depurazione del refluo, faccia imprescindibilmente parte integrante dei compiti assegnati al gestore del Servizio Idrico Integrato e sia ~~di fatto~~ curata dal gestore medesimo.

Conseguenza logica è che come il gestore del Servizio Idrico Integrato si fa carico dello scarico del refluo nelle ordinarie modalità

IL RESPONSABILE DELLA P.D.  
(Dott. ...)

previste dalla legge, altrettanto quel gestore deve farsi carico, nelle ipotesi di impianti di depurazione destinati non solo a depurare i reflui, ma anche ad affinarli al fine di perseguire gli obiettivi di qualità fissati dal Piano di Tutela delle Acque. Ovviamente essi incideranno sull'aliquota della tariffa relativa alle attività di depurazione. Ciò, con la conseguenza che i costi per l'affinamento del refluo, con i quali deve misurarsi l'AQP S.p.A., bene possono intendersi inglobati nella tariffa prevista in favore della suddetta società.

Sul punto va rimarcato che il riuso delle acque reflue, in alternativa al mero scarico previsto sul suolo e/o a mare, per la Puglia consente di:

a) *tutelare la qualità dei corpi idrici ricettori in virtù del minore impatto sugli stessi;*

b) *ridurre i prelievi dal sottosuolo con conseguente riduzione dell'impatto quantitativo dei suddetti corpi.*

Tutto ciò riferito, si propone di introdurre nell'ordinamento regionale una norma che consenta di attuare nell'effettività il riutilizzo dei reflui evitando, peraltro, di incorrere in spregevoli situazioni che vedrebbero opere pubbliche terminate, fatte oggetto di azioni vandaliche.

A tal fine, si propone di modificare la lettera a) del comma 1, della L.R. n.28 del 6 settembre 1999, che detta disposizioni in ordine alla *"delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della L. 5 gennaio 1994, n.36"*, nel senso di comprendere nella gestione del Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque usate, *l'affinamento delle acque reflue laddove*



IL RE PRINCIPALE DELLA PUGLIA  
(Dist. Puglia, Asolo)

IL DIRIGENTE REGIONALE  
PUGLIA  
(Dist. Puglia, Asolo)



*necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque.*


Si propone, inoltre, di integrare lo stesso citato articolo di legge, prevedendo, in attuazione della normativa vigente, l'emanazione di un regolamento regionale che detti norme e misure finalizzate a favorire il riciclo delle acque e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

Con lo schema di disegno di legge di cui si discute, si propone, altresì, di eliminare i riferimenti contenuti al secondo comma dell'art. 4 della stessa citata L.R. al Piano di Risanamento delle Acque e di prevedere, in seno al Comitato Regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche di cui all'art. 13 della stessa legge regionale, il dirigente del settore Tutela delle Acque.

Il presente atto non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n.28.


IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

*Michela Colucci*

  
10/11/2006

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA DELLE ACQUE

*Dott.ssa M. A. Iannarelli*



L'ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE

*Dott. Onofrio Introna*





IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*(Dott. Onofrio Introna)*



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*(Dott. Onofrio Introna)*

## Articolo 1

### Modifiche e integrazioni all'art. 1 della L.R. n.28 del 06.09.1999

1. All'art. 1 della Legge Regionale 6 settembre 1999, n.28 recante disposizioni in ordine alla *"delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36"* sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole *"depurazione delle acque usate"* sono aggiunte una virgola e le seguenti parole: *"ivi compreso il loro affinamento ove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano Regionale di Tutela delle Acque di cui all'art. 121 del D. Lgs. n.152/2006"*.

b) dopo la lettera a) del comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

*"a-bis: In attuazione dell'art.99, comma 2, del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, con regolamento regionale sono adottate norme e misure finalizzate a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate secondo le norme tecniche dettate dal Decreto n.185 del 12 giugno 2003, assunto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole e Forestali, delle Attività Produttive e della Salute."*

## Articolo 2

### Modifica all'art. 4 della L.R. n.28 del 06.09.1999

1. Al secondo comma dell'art. 4 della Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 28, le parole *"in sede di aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque"* sono sostituite con le seguenti: *"dal Piano Regionale di Tutela delle Acque di cui all'art. 121 del D. Lgs. n.152/2006"*.

## Articolo 3

### Modifica all'art. 13 della L.R. n.28 del 06.09.1999

1. Al punto d) del comma 3, dell'art.13 della Legge Regionale 6 settembre 1999, n.28, le parole *"dell'Ufficio difesa del suolo"* sono sostituite dalle seguenti: *"del Settore Tutela delle Acque"*.

18 (500m)  
15/09/08